



**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO "Gianni RODARI"

VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)

Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/560253

C.F. 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N

Sito web: [www.icsansalvo2.edu.it](http://www.icsansalvo2.edu.it) - E.Mail: [chic84300n@istruzione.it](mailto:chic84300n@istruzione.it) - P.E.C.: [chic84300n@pec.istruzione.it](mailto:chic84300n@pec.istruzione.it)

**Ai genitori**

**A tutto il personale  
dell'I.C. Gianni Rodari**

**Albo**

**Sito**

**Oggetto: Protocollo per la somministrazione di farmaci in orario scolastico**

**Il Dirigente Scolastico**

**CONSIDERATA** la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 con la quale sono inviate le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico" a firma dei Ministri del MIUR e della salute;

**PREMESSO** che "la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" (art. 2 delle suddette Linee Guida);

**CONSIDERATO** che l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita;

**RIBADITO** che si tratta di **“Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI”**,

## **DISPONE**

il seguente “PROTOCOLLO”

### **1.Principi generali**

Oggetto della presente **“Protocollo”** è la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto di alcune funzioni vitali a bambini e ragazzi affetti da patologie che:

- abbiano tali necessità in orario e ambito educativo, scolastico e formativo,
- solo nei casi autorizzati dai genitori,
- fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità (farmaco indispensabile o salvavita) durante l'orario scolastico, in considerazione dell'idoneità dei locali scolastici alla somministrazione e conservazione del farmaco
- previa disponibilità dei docenti e/o del personale A.T.A

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai **genitori** degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). È compito della famiglia comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al Dirigente scolastico, secondo le procedure indicate nel presente Protocollo, la necessità di somministrazione di farmaci e/o di svolgere attività a supporto di alcune funzioni vitali e/o della modifica o della sospensione del trattamento. È compito della famiglia fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità con la sostituzione di nuovo farmaco.

Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola, o ad altro Comune/Provincia, è compito della famiglia informare la scuola che accoglie il bambino o il ragazzo.

**Il Dirigente scolastico**, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

**I docenti e il personale ATA**, invitati dal DS a dichiarare la propria disponibilità alla somministrazione di tale tipologia di farmaci possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito almeno i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94.

In assenza di disponibilità dei docenti e il personale ATA, i genitori stessi o persona dagli stessi individuata e comunicata formalmente alla istituzione scolastica, possono accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

### **2.Procedura**

La somministrazione di farmaci in orario scolastico e nei locali scolastici, formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere corredata di certificazione

medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali e in orario scolastico e del piano terapeutico.

Il DS, una volta ricevuta la richiesta della famiglia, verifica nel più breve tempo possibile:

- la fattibilità di attuazione della richiesta (ambienti, attrezzature, ecc.);
- la disponibilità del personale alla somministrazione dei farmaci dietro richiesta di manifestazione da parte del DS;
- la formazione del personale disponibile alla somministrazione almeno ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 (corsi di primo soccorso)

In seguito:

- la famiglia viene avvisata che l'organizzazione complessiva può essere limitata in particolari e straordinari tempi dalla possibile assenza del personale dichiaratosi disponibile e quindi incaricato della somministrazione: al verificarsi di tali evenienze sarà contattata la famiglia per procedere alla soluzione contingente
- il genitore firmerà il verbale di consegna del farmaco;
- il personale formato potrà procedere alla somministrazione del farmaco attenendosi alle indicazioni del piano terapeutico.

### **3. Auto somministrazione**

La norma prevede l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL e la famiglia. A tale scopo, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: ***“il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”***.

L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di responsabilità anche in merito all'autonomia di conservazione del farmaco (zaino/astuccio del figlio)

### **4. Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci**

Il docente referente di plesso propone al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

- la conservazione;
- la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci.

La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni.

### **5. Terapia: durata, modifiche, sospensione**

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

### **6. Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche**

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

## **7. Non disponibilità del personale della scuola**

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente scolastico attiverà i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso a Enti e Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana).

In difetto delle condizioni sopra descritte, il Dirigente scolastico ne darà comunicazione formale e motivata:

- ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale;
- al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

## **8. Gestione dell'emergenza**

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal portare il normale soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al 118 avvertendo contemporaneamente la famiglia.

Il Dirigente Scolastico

prof. Vincenzo PARENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.